Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato 5 novembre | Numero 259

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera z) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1415, *che autorizza la Camera di commercio e industria di Rovigo ad imporre una tassa camerale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni 28 marzo 1916 e 6 maggio 1919 della Camera di commercio e industria di Rovigo;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovigo è autorizzata ad imporre sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale una imposta camerale, la quale sarà ad essi applicata come appresso:

a) Agli esercenti commercio temporaneo di manifatture, mercerie, confezioni, mode, ferramenta, macchine, attrezzi ed oggetti per uso agricolo o casalingo, orologi, biciclette e accessori di queste, i quali vendono i loro articoli in negozi, in case, in alberghi, od in altri luoghi privati, oppure all'aperto sulla pubblica via, tanto sui banchi che in baracche mobili:

per un giorno L. 3;
per due a tre giorni consecutivi L. 8;
per quattro a otto giorni consecutivi L. 10;
per nove a quindici giorni consecutivi L. 25;
per sedici giorni a un mese L. 50;
per ogni mese o frazione di mese successivo L. 15.

Per ogni altro esercizio temporaneo detti importi di tassa vengono ridotti alla metà.

b) Agli esercenti il commercio girovago:

per coloro che trascinano la loro merce con carretti a mano, per ogni mese o frazione di mese, L. 2,00;

per coloro, la cui merce viene trainata con mezzi di locomozione animale o meccanica, per ogni veicolo e per ogni mese o frazione di mese, L. 4,00.

c) A coloro i quali esercitano il commercio di cui alla lettera a) in modo periodico, e cioè non consecutivamente, ma uno o più giorni per settimana e per più di una settimana, sarà per il primo mese o per frazione di detto mese applicata l'imposta nella misura stabilita « per sedici giorni ad un mese » ed in seguito nella misura fissata « per ogni mese o frazione di mese successivo ».

Art. 2.

Sono esenti da tali tasse:

a) Gli esercenti commercio temporaneo o girovago, i quali contemporaneamente esercitano stabile commercio e sono inscritti nei ruoli dei contribuenti per l'importo camerale;

b) Gli esercenti girovaghi, quando il valore della loro merce non superi le lire cento.

Art. 3.

Gli importi della tassa, di cui all'art. 1, vengono divisi per metà, dopo dedotto e versato l'aggio spettante agli Esattori, fra la Camera di commercio ed il Comune nel quale viene percepita la tassa.

Art 4.

Le tasse predette, nonchè le relative ammende di cui all'annesso regolamento saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme contenute nel regolamento stesso visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commercio temporaneo o girovago nel distretto della Camera di commercio e industria della provincia di Rovigo.

Art. 1.

Gli esercenti commercio temporaneo o girovago nella circoscrizione della Camera di commercio e industria della provincia di Rovigo dovranno pagare una imposta camerale, la quale sarà ad essi applicata come appresso:

a) Agli esercenti commercio temporaneo di manifatture, mercerie, confezioni, mode, ferramenta, macchine; attrezzi ed oggetti per uso agricolo o casalingo, orologi, biciclette, ed accessori di queste, i quali vendono i loro articoli in negozi, in case, in alberghi od in altri luoghi privati, oppure all'aperto sulla pubblica via, tanto in banchi che in baracche mobili:

per un giorno, L. 3 - tre

per due o tre giorni consecutivi, L. 8 - otto

per quattro a otto consecutivi, L. 10 - dieci

per nove a quindici consecutivi, L. 25 - venticinque

per sedici ad un mese, L. 50 - cinquanta

per ogni mese o frazione di mese successivo, L. 15 - quindici

per ogni altro esercizio temporaneo detti importi di tassa vengono ridotti alla metà.

b) Agli esercenti il commercio girovago:

per coloro che trascinano la loro merce con carretti a mano, per ogni mese o frazione di mese, L. 2 - due.

per coloro, la cui merce viene trainata con mezzi di locomozione animale o meccanica, per ogni veicolo e per ogni mese o frazione di mese L. 4 - quattro.

c) A coloro, i quali esercitano il commercio di cui alla lettera a) in modo periodico e cioè non consecutivamente, ma uno o più giorni per settimana e per più di una settimana, sarà per il primo mese o per frazione di detto mese applicata l'imposta nella misura stabilita « per sedici giorni ad un mese » ed in seguito nella misura fissata « per ogni mese o frazione di mese successivo ».

Art. 2.

Sono esenti da tali tasse:

a) Gli esercenti commercio temporaneo o girovago, i quali contemporaneamente esercitano stabile commercio e sono inscritti nei ruoli dei contribuenti l'imposta camerale;

b) Gli esercenti girovaghi, quando il valore delle merci loro non superi le lire cento.

Art. 3.

Coloro, i quali intendono esercitare commercio temporaneo in luogo aperto o chiuso, oppure vogliono dedicarsi al traffico ambulante sui veicoli o su banco sia fisso che mobile, devono farne preventiva denuncia presso il sindaco del Comune, pagando subito dopo all'esattore, all'uopo incaricato, la tassa stabilita secondo i criteri, di cui all'art. 1.

Art. 4.

La denuncia deve indicare il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio dell'esercente, la natura e la durata del suo commercio.

Art. 5.

Gli esercenti, di cui all'art. 3, i quali contravvengono all'obbligo della denuncia o al successivo immediato pagamento della tassa relativa, saranno colpiti da un'ammenda pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa da pagarsi e l'importo di tale ammenda andrà a beneficio del denunciante.

Art. 6.

I Reali carabinieri, le guardie di città, le guardie ed i messi comunali ed i cursori invigileranno per la scoperta degli esercenti il commercio temporaneo o girovago, i quali si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 4 e ne faranno immediato rapporto al sindaco, il quale avvisato in proposito l'esattore, diffiderà subito detti esercenti a pagare, a presentazione dell'intimo, la tassa dovuta aumentata della sopracitata ammenda, sotto comminatoria dell'esecuzione fiscale privilegiata, in conformità alle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 7.

Le tasse e le ammende, di cui agli articoli 1 e 5, saranno riscosse con i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 8.

L'esazione delle anzidette tasse di ammende è affidata a quegli Enti o a quei funzionari, che saranno designati dalle rispettive Giunte comunali.

Art. 9.

Gl'importi della tassa, di cui all'art. 1, vengono divisi per metà, dopo dedotto e versato l'aggio spettante agli esattori, fra la Camera di commercio ed il Comune nel quale viene percepita la tassa.

Art. 10.

Nella seconda quindicina dei mesi di giugno e di dicembre i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi ottenuti nei loro Comuni e contemporaneamente gli esattori verseranno al cassiere della Camera l'importo di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Le decisioni sulle eventuali controversie in merito all'applicazione della tassa saranno deferite al Consiglio camerale, ma le contestazioni non saranno procedibili, se non siano accompagnate dalla prova della tassa corrisposta, salvo poi restituzione integrale o parziale della medesima a norma delle decisioni stesse.

Le spese delle perizie, dipendenti da infondata opposizione del ricorrente, saranno a carico del medesimo.

Art. 12.

Contro le decisioni, di cui al precedente art. 11, è ammesso il reclamo all'autorità giudiziaria, in base all'articolo 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Tale diritto si prescrive nel termine di un mese dal giorno in cui venne notificata la decisione al ricorrente.

Art. 13.

Il presente regolamento andrà in vigore tre mesi dopo ottenuta la prescritta approvazione.

Roma, 22 agosto 1921.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria ed il commercio
BELOTTI.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1470, *che autorizza la emissione di francobolli speciali commemorativi per il VI centenario Dantesco.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la domanda della Società « Dante Alighieri » per la emissione a proprie spese di speciali francobolli commemorativi del VI Centenario Dantesco;

Riconosciuta l'opportunità di aderire a tale domanda, con la riserva tuttavia che i francobolli stessi non possano essere ammessi al cambio oltre il periodo di tempo in cui ne è consentito l'uso, e ciò in deroga alle disposizioni del succitato art. 137;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di sole quattrocentomila serie di francobolli speciali, commemorativi del 6° centenario dantesco. A tiratura compiuta, i clichès dovranno essere distrutti in presenza di un rappresentante della « Dante Alighieri » di un rappresentante del Ministero delle poste e di un rappresentante del Ministero del tesoro ed il relativo verbale allegato al presente.

Art. 2.

Il francobollo commemorativo del 6° centenario dantesco è di tre tagli da centesimi 15, 25, 40 formato espresso.

È stampato su carta filigranata conforme a quello in uso per i francobolli postali comuni. Detta carta è stata fornita dall'officina governativa delle carte-valori di Torino allo stabilimento arti grafiche del dott. Enrico Petiti di Roma presso il quale sotto il controllo degli agenti del Ministero del tesoro, si è effettuata la stampa del nuovo francobollo commemorativo.

Questo misura, margini esclusi, centimetri 4 in altezza e centimetri 2 in larghezza. Il taglio da centesimi 15 è stampato con inchiostro color violetto-magenta, il taglio da centesimi 25 è stampato con inchiostro color verde bottiglia, il taglio da centesimi 40 è stampato con inchiostro color bruno cupo.

Il francobollo da centesimi 15 ha nel centro un'aquila volante su un fondo di cielo stellato; essa reca tra gli artigli il volume della Divina Commedia; nella fascia che la circonda è il verso Dantesco: « Che sopra gli altri com'aquila vola ». Nella parte superiore è indicato il valore del francobollo con la dicitura « Poste Italiane »; fra queste due parole è interposto un piccolo nodo di Savoia; in basso, oltre la sigla S. N. D. A. (Società nazionale Dante Alighieri), si legge: « Centenario Dantesco - MCMXXI »;

Il francobollo da centesimi 25 porta in alto l'indicazione del valore e la scritta « Poste Italiane ». Fra queste due parole è interposto il nodo di Savoia. Tutta la parte centrale è occupata dalla figura dell'Italia seduta innanzi alla bandiera spiegata; circondata di rami di alloro; essa solleva con la destra il volume della Divina Commedia (D. A. D. C. = Dante Alighieri Divina Commedia), alzando la sinistra in segno di acclamazione. Gira intorno a questa figura il motto « Onorate l'Altissimo Poeta », vi sono pure due fregi di edera e la sigla S. N. D. A. - In basso si legge « Centenario Dantesco A. D. MCMXXI ».

Il francobollo da centesimi 40 porta l'immagine di Dante, coronata da lauro che, tenendo nelle mani il volume delle sue opere, sporge da una cattedra di stile medioevale, in alto oltre la dicitura « Poste Italiane » vi è l'indicazione del valore, in basso in un cartiglio

vi è il verso: « Mostro ciò che potea la lingua nostra » e in una specie di scudetto araldico la sigla S. N. D. A. e ai lati di questo le parole « Centenario Dantesco MCMXXI ».

Art. 3.

I francobolli danteschi saranno messi in vendita il 28 settembre 1921, presso tutti i capoluoghi di Provincia, nonchè presso le città di Trento, Trieste e Zara e saranno validi per la francatura delle corrispondenze da e per l'interno del Regno e per le colonie fino a tutto il 31 dicembre 1921.

Art. 4.

Trascorso tale periodo di tempo, in deroga all'articolo 137 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale ne cesserà contemporaneamente l'uso ed il cambio, ed i francobolli stessi saranno venduti per collezione, a norma dell'art. 139 del regolamento sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1467, *che abolisce la Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, per le controversie con gli appaltatori carcerari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, numero 658, col quale fu istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione, per l'esame delle controversie relative a richieste di compensi o indennizzi, in dipendenza della gestione di appalti di forniture alle carceri, agli stabilimenti penali e ai RR. riformatori, per le perdite determinate dallo stato di guerra;

Ritenuto che, essendo in gran parte cessate le cause di tale istituzione di carattere eccezionale, convenga limitarne la durata al 30 settembre p. v.;

Visto l'articolo 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, cesseranno di aver vigore col 30 settembre 1921, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Sulle controversie che, alla data del 30 settembre 1921, rimanessero ancora pendenti, deciderà il ministro in base alle proposte che fossero state già fatte dalla Commissione istituita col decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 658, e mancando tali proposte, in base a parere del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1429. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Pegognaga (Mantova) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 481, già fissato in L. 24,495.74 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 137, è elevato a L. 25,743,74, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1430. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Bagno San Giuliano (Pisa) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 36,110.93 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1082, è elevato a L. 40,550.93, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1431. Regio decreto 11 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 5821 56 il contributo scolastico che il comune di Marano di Valpolicella (Verona), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1921.